



LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto

Presidente

Dott. Elena Gelato

Consigliere rel.

Dott. Enrico Colognesi

Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 5029 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e pendente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Mungari per delega in atti

ricorrente

E

CP_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Osvaldo Bellocchio e Dario Bellocchio per delega in atti

resistente

OGGETTO: reclamo avverso decreto esecutorietà lodo

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni avversa deduzione e/o eccezione, e in accoglimento del presente reclamo:

– revocare, per i motivi dedotti in narrativa, il decreto emesso in data 04.09.2025 dal Presidente del Tribunale Civile di Roma, Dott. Lorenzo Pontecorvo, e comunicato dalla Cancelleria in pari data, con il quale è stata dichiarata l'esecutività del lodo emesso nella controversia insorta tra il sig. **CP_1** e **Parte_1** sottoscritto dal Collegio Arbitrale in data 09.06.2025;

– con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge”;

Per il resistente: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- In via principale: rigettare il reclamo proposto da **Parte_1** in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto del Presidente del Tribunale di Roma del 04.09.2025, con cui è stata dichiarata l'esecutività del lodo arbitrale del 09.06.2025.

- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La società **Parte_1** ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 825, comma 3, c.p.c. avverso il decreto emesso in data 4 settembre 2025 dal Presidente del Tribunale di Roma, con il quale era stata dichiarata l'esecutività del lodo emesso dal Collegio Arbitrale in data 9 giugno 2025, a definizione della controversia insorta con **CP_1** in relazione alla operatività della polizza convenzione per non autosufficienza LTC (Long Term Care) stipulata tra EMAPI e **Parte_1**, cui il **CP_1** aveva aderito per il periodo dal 01.03.2016 al 28.02.2019.

La reclamante ha addotto la natura irrituale dell'arbitrato previsto dall'art. 11 del contratto in oggetto, con conseguente impossibilità di ricorrere alla procedura prevista dall'art. 825, comma 1, c.p.c. per la declaratoria di esecutività del lodo.

Parte_1 ha rilevato, in termini generali, come al fine di stabilire la natura dell'arbitrato fosse necessario valutare non solo il tenore letterale della clausola compromissoria ma anche il comportamento complessivo delle parti, come criterio ermeneutico ausiliario ex art. 1362 c.c.

nei casi in cui l'interpretazione letterale e logico-sistematica non fornissero risultati sufficientemente chiari e risolutivi.

Tanto premesso, la reclamante ha evidenziato come il terzo arbitro nominato dal Presidente del Tribunale, nella richiesta di fissazione del primo incontro trasmessa alle parti a mezzo e-mail, avesse riportato la dicitura "inizio Arbitrato a Procedura Irrituale", dicitura presente anche nella fattura dallo stesso emessa a seguito della pronuncia del lodo.

Sotto altro profilo la resistente ha rilevato come alcuna formalità fosse stata seguita dal collegio arbitrale e come la decisione adottata con l'emissione del lodo fosse stata assunta esclusivamente attraverso una valutazione "tecnica" di natura medico legale e, nello specifico, attraverso una valutazione della sussistenza dello stato di non autosufficienza dell'assicurato a termini di polizza; nella procedura non erano intervenuti i difensori delle parti, era stata acquisita documentazione medica senza alcun limite temporale o preclusione istruttoria, non era stato garantito il contraddittorio, di modo che era da escludere che gli arbitri avessero seguito le formalità previste dagli artt. 816 bis e ss. c.p.c.

Parte 1 ha infine sostenuto come la natura irrituale dell'arbitrato fosse desumibile anche dal contegno tenuto in esito alla pronuncia del lodo dal legale della controparte, il quale, nel caso di mancato pagamento della somma assicurata, aveva prospettato la necessità di "adire le competenti sedi giudiziarie per la tutela dei diritti dell'assistito", dal che doveva desumersi che la stessa controparte avesse perfettamente inteso l'irritualità dell'arbitrato, in quanto, diversamente, non avrebbe avuto necessità di incardinare un successivo giudizio per la tutela delle proprie ragioni.

Alla luce di tali emergenze e in considerazione della natura eminentemente tecnica della questione dibattuta e della stessa qualità degli arbitri (medici legali), la reclamante ha ritenuto la procedura collocabile nella "species" della "perizia contrattuale", dovendo quindi essere confermata la sua qualifica come arbitrato irrituale ovvero, in ogni caso, esclusa quella di arbitrato rituale.

CP_1 si è costituito resistendo al reclamo.

A tal fine ha evidenziato come la natura rituale dell'arbitrato fosse desumibile dal tenore letterale della clausola, con la quale era stato espressamente previsto che gli arbitri avrebbero giudicato nel rispetto delle norme del codice di procedura civile: a fronte della chiarezza ed univocità del testo della pattuizione era ad avviso del resistente da escludere la necessità di ricorrere all'ulteriore indice interpretativo di cui all'art. 1362 c.c., di natura solo sussidiaria, motivo per cui erano del tutto irrilevanti le avverse considerazioni relative alla erronea qualifica attribuita dal terzo arbitro alla procedura.

In ogni caso il **CP_1** ha evidenziato come nel procedimento fosse stata rispettata la regola del contraddittorio, unico elemento indispensabile ai sensi del codice di rito nel caso di arbitrato rituale, e come fosse da escludere la natura di mera perizia contrattuale della decisione in oggetto, con la quale era stata definita una controversia.

In via subordinata il resistente ha rilevato come, nel caso si volesse ritenere la clausola compromissoria caratterizzata da profili di ambiguità, a norma dell'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo, la stessa avrebbe dovuto essere interpretata nel senso più favorevole al consumatore (qual era il **CP_1** nel rapporto negoziale in oggetto) e dunque quale istitutiva di un arbitrato di carattere rituale, opzione idonea a consentirli una tutela rapida ed effettiva, mediante il riconoscimento dell'esecutorietà del lodo.

Alla luce delle considerazioni che precedono il resistente ha concluso per il rigetto del reclamo.

Il reclamo non è ad avviso di questa Corte suscettibile di accoglimento.

Come desumibile dalla narrativa che precede, a seguito dell'adesione del **CP_1** alla "Polizza Convenzione per non autosufficienza LTC (Long Term Care) n. 101" stipulata tra EMAPI e **Parte_1** e al rifiuto di erogazione della prestazione richiesta dall'odierno resistente, è insorta controversia tra le parti in merito alla sussistenza dello stato di non autosufficienza dell'assicurato, la cui risoluzione è stata deferita a un collegio arbitrale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La clausola di cui all'art. 11 prevede quanto segue: "Per tutte le controversie, relative all'esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto e non definite ai sensi dell'Art. 10 [ovvero mediante ricorso alla "commissione paritetica"] sarà competente un

collegio arbitrale composto da tre membri, due scelti da ciascuna delle parti ed il terzo nominato di accordo tra gli arbitri; in assenza di accordo dal Presidente del Tribunale di Roma. L'arbitrato avrà sede in Roma. Gli arbitri giudicheranno nel rispetto delle norme del codice di procedura civile”.

La previsione in oggetto, avuto riguardo al suo tenore letterale, non reca alcun riferimento agli indici caratterizzanti l'arbitrato irrituale (quali il riferimento ad una decisione da assumere "senza formalità di rito e secondo equità" ovvero alla volontà di affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole e con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà), ma al contrario ne menziona uno, quello relativo al rispetto delle regole del codice di rito, che è esemplificativo della natura rituale dell'arbitrato.

Non è dunque dubbio che l'intenzione delle parti contraenti della polizza collettiva in oggetto fosse quella di prevedere la risoluzione di tutte le controversie discendenti dal contratto di assicurazione, compresa dunque quella insorta con il CP_1 in ordine al diritto ad ottenere la prestazione assicurativa per il caso di “non autosufficienza”, mediante un arbitrato rituale.

Tanto premesso quanto all'originaria natura dell'arbitrato, non è poi dato inferire che, in concreto, gli arbitri si siano discostati da una simile volontà, addivenendo alla pronuncia di un arbitrato irrituale.

A prescindere da ogni considerazione sulla rilevanza di una simile condotta postuma, si ritiene che gli indici offerti dalla reclamante non soccorrano allo scopo.

In tal senso non sono dirimenti le considerazioni svolte a vario titolo da parte reclamante con riguardo alla carenza di formalità (quali, ad esempio, quelle riferibili alla mancata previsione di termini per il deposito di memorie da parte dei legali, all'assenza di termini o preclusioni istruttorie), posto che anche nell'ambito di un arbitrato rituale, a norma dell'art. 816 bis c.p.c., le parti sono libere di regolare lo svolgimento del giudizio “nel modo ritenuto più opportuno”, ferma in ogni caso l'attuazione del principio del contraddittorio, e possono o meno prevedere l'assistenza delle parti per il tramite di difensori.

La mancata “formalizzazione” del procedimento (mediante scansioni temporali e preclusioni, ad immagine delle previsioni di cui al codice di rito), così come l’omessa previsione della facoltà di farsi assistere da difensori, del tutto consoni alla natura tecnica del giudizio arbitrale in oggetto, non sono dunque di per sé soli indici della volontà delle parti di dare corso ad un arbitrato irrituale, essendo a tal fine sufficiente il rispetto del principio contraddittorio.

Tale principio è stato certamente osservato nel caso di specie, posto che i rispettivi arbitri hanno avuto modo di illustrare le ragioni dei soggetti che li hanno nominati e le loro conclusioni sono state espressamente richiamate nel lodo e vagliate, di modo che, nel rispetto della previsione codicistica, sono state attribuite “*alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa*”.

Né, a sostegno della tesi prospettata dalla reclamante, rilevano le condotte tenute dal terzo arbitro e dal legale del **CP_1** *in limine litis*.

Premesso che, già in termini generali, il ricorso al criterio interpretativo di cui all’art. 1362, secondo comma, c.c. è legittimo nel solo caso di incertezza sull’oggetto della clausola arbitrale (il cui tenore letterale è qui, come detto, inequivoco nel senso della previsione di un arbitrato rituale), i suddetti indici non soccorrono allo scopo invocato da **Parte_1**

Osserva la Corte come per un verso non possa ritenersi dirimente, a tali effetti, il nomen iuris attribuito dal terzo arbitro nominato dal Presidente del Tribunale, medico di professione, considerata il sostanziale rispetto della regola del contraddittorio, e come per altro neppure assuma rilevanza la condotta del legale dell’odierno resistente, il quale si è limitato, in termini generici, a preannunciar la volontà del suo assistito di “adire le competenti sedi giudiziarie”, ciò che poi ha significativamente fatto richiedendo l’apposizione della clausola di esecutorietà del lodo, così manifestando di ritenerne la natura rituale.

Infine è da escludere la possibilità di qualificare il lodo come mero arbitraggio o perizia contrattuale, posto che, secondo l’espresso tenore della decisione, gli arbitri non si sono limitati ad accertare un requisito di carattere medico legale ma, per effetto della corrispondente valutazione tecnica, hanno definito la controversia insorta tra le parti in ordine alla spettanza dell’indennità assicurativa, espressamente riconosciuta dal collegio arbitrale che, nel

dispositivo, ha dichiarato illegittimo il rifiuto frapposto dall'assicuratore al versamento della prestazione dovuta al **CP_1**.

Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere rigettato.

La pronuncia sulle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 5029/2025 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) condanna la reclamante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del reclamato, spese che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali e accessori di legge;
- 3) dichiara parte reclamante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 14 gennaio 2026.

Il Consigliere est.

Dr. Elena Gelato

Il Presidente

Dr. Diego Rosario Antonio Pinto